 CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE Direzione Amministrazione, Personale e Sistemi Informativi Settore Tecnico e Sicurezza	PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO ALLEGATO n. 7 – Procedura n. 1 STRUTTURA E RESPONSABILITA': SOGGETTI DEL CANTIERE E DELLA SICUREZZA	Rev.
		Data Nov. 2014
		Pagina 1 di 10

1. Indicazioni generali, attribuzioni e compiti in materia di sicurezza

La salvaguardia della sicurezza dei lavoratori costituisce il criterio fondamentale nella conduzione dei lavori in oggetto, ed in applicazione di tale principio generale sarà buona norma ricordare sempre che:


- in nessun caso i lavori possono iniziare o proseguire quando siano carenti le misure di sicurezza prescritte dalle leggi vigenti, e comunque richieste dalle particolari condizioni operative delle varie fasi di lavoro programmate nell'allegato cronoprogramma;
- responsabili del Cantiere (Direttore, Capocantiere, Preposti) e maestranze hanno la piena responsabilità, nell'ambito delle proprie competenze, circa l'ottemperanza delle prescrizioni di sicurezza previste dalle leggi vigenti ed in particolare di quanto verrà stabilito e verbalizzato nelle riunioni per la Formazione ed Informazione, in cui ciascun dipendente verrà informato dei rischi esistenti in Cantiere, con particolare riguardo a quelli attinenti alle mansioni affidate ed alle fasi lavorative in atto;
- i luoghi di lavoro al servizio del Cantiere dovranno in ogni caso rispondere alle norme di cui al Titolo II del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i..

2. Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e Direzione dei Lavori (DL)

- La Stazione Appaltante garantisce lo svolgimento dei compiti previsti per il Responsabile del Procedimento mediante propri dirigenti, i cui nominativi e funzioni saranno comunicati all'Appaltatore prima dell'inizio dei lavori.
- La Direzione Lavori è svolta mediante le nomine di un Direttore dei Lavori. Ad esso è demandato il compito di effettuare il controllo tecnico, amministrativo e contabile dell'Appalto, al fine di garantire la buona e puntuale esecuzione a regola d'arte delle opere, nel rispetto dei patti contrattuali. Alla Direzione Lavori è affidata anche la speciale responsabilità della accettazione dei materiali.
- Il Direttore dei Lavori e le persone all'uopo incaricate dal Direttore stesso (direttori operativi, ispettori di cantiere, ecc.) potranno accedere in ogni momento al cantiere, al fine di attuare tutti i controlli che riterranno opportuni.
- La direzione del cantiere, con tutte le relative responsabilità di legge, è esclusiva competenza dell'Appaltatore.
- La presenza del personale della Direzione Lavori e dei delegati designati dalla Stazione Appaltante per il rispetto della sicurezza, i controlli e le verifiche dallo stesso eseguiti non liberano l'Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti alla buona riuscita delle opere ed alla loro rispondenza alle clausole contrattuali, nonché all'adeguatezza delle

*Lavori di adeguamento dei locali, degli impianti elettrici, di condizionamento e termoidraulici al piano primo, secondo, sottotetto e spazi comuni
dell'ex Banco di Sicilia sede del Consiglio Regionale del Piemonte, via Alfieri n.13 in Torino*

Edizione A	INDICE E DATA DI MODIFICA DEL CAPITOLO					
	1	2	3	4	5	
Nov. 2014						

 CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE Direzione Amministrazione, Personale e Sistemi Informativi Settore Tecnico e Sicurezza	PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO ALLEGATO n. 7 – Procedura n. 1 STRUTTURA E RESPONSABILITA': SOGGETTI DEL CANTIERE E DELLA SICUREZZA	Rev.
		Data Nov. 2014
		Pagina 2 di 10

misure antinfortunistiche adottate, né da quelli incombenti in forza delle leggi, regolamenti e norme vigenti o che saranno emanate nel corso dei lavori. Parimenti, ogni intervento della Stazione Appaltante o della Direzione Lavori non potrà essere invocato come causa di interferenza nelle modalità di conduzione dei lavori e del cantiere nel suo complesso, nonché nel modo di utilizzazione dei mezzi, macchinari e materiali; a tali funzioni si intende e rimane solo ed esclusivamente preposto l'Appaltatore, che ne sarà responsabile.

- L'Appaltatore, nell'esecuzione delle varie opere, è tenuto ad uniformarsi strettamente ed esclusivamente alle istruzioni della Direzione dei Lavori e del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
- L'attività della Direzione Lavori e di Coordinamento della Sicurezza si esplica in interventi attivi e dispositivi posti in essere mediante Ordini di Servizio, istruzioni scritte o verbali impartite in cantiere. Gli ordini di servizio, redatti in duplice originale, devono essere restituiti firmati per avvenuta conoscenza.
- Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione verifica sulla corretta applicazione da parte dell'impresa di quanto previsto dal presente PSC e dal POS dell'impresa. In tale attività risulta coadiuvato dal Direttore operativo e dagli assistenti di cantiere. In caso di assenza del CSE per ferie le sue competenze vengono pro-tempore assunte dal Direttore Lavori.
- L'ingerenza della Direzione Lavori deve essere intesa esclusivamente come mera collaborazione con l'Appaltatore il quale ultimo sarà sempre e comunque responsabile della esecuzione dei lavori.


3. Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e di Esecuzione (CSE)

Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:

- redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'Art. 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'Allegato XV del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.;
- predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, i cui contenuti sono definiti all'Allegato XVI del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i., contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26

*Lavori di adeguamento dei locali, degli impianti elettrici, di condizionamento e termoidraulici al piano primo, secondo, sottotetto e spazi comuni
dell'ex Banco di Sicilia sede del Consiglio Regionale del Piemonte, via Alfieri n.13 in Torino*

Edizione A	INDICE E DATA DI MODIFICA DEL CAPITOLO				
	1	2	3	4	5
Nov. 2014					

 CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE <small>Direzione Amministrazione, Personale e Sistemi Informativi</small> Settore Tecnico e Sicurezza	PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO ALLEGATO n. 7 – Procedura n. 1 STRUTTURA E RESPONSABILITA': SOGGETTI DEL CANTIERE E DELLA SICUREZZA	Rev.
		Data Nov. 2014
		Pagina 3 di 10

maggio 1993. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'Art. 3, comma 1, lettera a) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;


- coordina l'applicazione delle disposizioni di cui all'Art. 90, comma 1 del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i..

Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:

- verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'Art. 100 del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'Art. 100 del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i., assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove previsto, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'Art. 100 del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i., ove previsto, e il fascicolo di cui all'Art. 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
- organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli Artt. 94, 95, 96 e 97, comma 1 del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i., e alle prescrizioni del piano di cui all'Art. 100, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori;
- l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti;
- sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;

*Lavori di adeguamento dei locali, degli impianti elettrici, di condizionamento e termoidraulici al piano primo, secondo, sottotetto e spazi comuni
dell'ex Banco di Sicilia sede del Consiglio Regionale del Piemonte, via Alfieri n.13 in Torino*

Edizione A	INDICE E DATA DI MODIFICA DEL CAPITOLO					
	1	2	3	4	5	
Nov. 2014						

 CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE Direzione Amministrazione, Personale e Sistemi Informativi Settore Tecnico e Sicurezza	PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO ALLEGATO n. 7 – Procedura n. 1 STRUTTURA E RESPONSABILITA': SOGGETTI DEL CANTIERE E DELLA SICUREZZA	Rev.
		Data Nov. 2014
		Pagina 4 di 10

- nei casi di cui all'Art. 90, comma 5 del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i., il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'Art. 91, comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i., fermo restando quanto previsto al secondo periodo della medesima lettera b).

La nomina del Coordinatore per la Sicurezza (in fase di Progettazione e in fase di Esecuzione) non esime il Committente, il Responsabile dei Lavori, i Datori di Lavoro delle Imprese Esecutrici, le Imprese individuali e i lavoratori autonomi, dalle loro responsabilità in materia di prevenzione dei rischi professionali derivanti dalla vigente normativa in materia.

4. Direttore Tecnico di Cantiere


Il Direttore tecnico di cantiere, nella persona di un tecnico professionalmente abilitato dell'impresa, regolarmente iscritto all'albo di categoria e di competenza professionale estesa ai lavori da eseguire, viene nominato dall'Appaltatore, affinché in nome e per conto suo curi lo svolgimento delle opere, assumendo effettivi poteri dirigenziali e la responsabilità dell'organizzazione dei lavori pertanto ad esso compete con le conseguenti responsabilità:

- gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere, le prescrizioni contenute nei piani della sicurezza, le norme di coordinamento del presente capitolato contrattuali e le indicazioni ricevute dal Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori;
- allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psico-fisiche tali o che si comportassero in modo tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri addetti presenti in cantiere o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonestà;
- vietare l'ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate dal Responsabile dei Lavori.

In base a quanto definito nel Capitolato speciale d'Appalto, il Direttore di cantiere in conformità alle disposizioni di cui all'Art. 131 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. è responsabile della esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte e della conduzione dell'appalto con particolare riguardo alla gestione nel rispetto della normativa in materia di sicurezza e igiene del lavoro. Il Direttore di cantiere deve a sua volta, per compiti di vigilanza e controllo in attuazione di misure specifiche di piano, dare appositi incarichi ai capi cantiere, assistenti e ai preposti secondo l'organigramma.

*Lavori di adeguamento dei locali, degli impianti elettrici, di condizionamento e termoidraulici al piano primo, secondo, sottotetto e spazi comuni
dell'ex Banco di Sicilia sede del Consiglio Regionale del Piemonte, via Alfieri n.13 in Torino*

Edizione A	INDICE E DATA DI MODIFICA DEL CAPITOLO					
	1	2	3	4	5	
Nov. 2014						

 CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE Direzione Amministrazione, Personale e Sistemi Informativi Settore Tecnico e Sicurezza	PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO ALLEGATO n. 7 – Procedura n. 1 STRUTTURA E RESPONSABILITA': SOGGETTI DEL CANTIERE E DELLA SICUREZZA	Rev.
		Data Nov. 2014
		Pagina 5 di 10


Inoltre ha il compito di assicurare la costante applicazione di leggi, regolamenti, provvedimenti e prassi da parte della società in materia di sicurezza antinfortunistica, in particolare adottando, quando necessario, ogni misura d'urgenza, assumendosi le responsabilità.

In particolar modo il Direttore Tecnico di Cantiere dovrà:

- disporre e curare l'attuazione di tutte le misure di sicurezza del lavoro previste dalla normativa e/o imposte dalla prudenza e dalla buona tecnica; provvedere alla valutazione degli agenti di rischio presenti negli ambienti di lavoro; curare che ogni macchina ed impianto sia dotato dei prescritti dispositivi di sicurezza ed assumere ogni provvedimento necessario per tutelare l'igiene e la sicurezza del lavoro; il tutto rappresentando la società in ogni rapporto o pratica dinanzi ai competenti Uffici ed Amministrazioni;
- sottoporre a verifica, a collaudo e ad omologazione o certificazione, nei casi e nel rispetto delle scadenze previste dalle vigenti disposizioni di legge, i locali, gli impianti, i macchinari ed ogni altra attrezzatura in uso presso i cantieri della società, predisponendo eventualmente il relativo piano di manutenzione;
- disporre affinché venga accertata, prima del loro utilizzo, la rispondenza alla normativa, di legge dei locali, degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature nonché predisporre, ove necessario, l'acquisto dei materiali e delle attrezzature occorrenti all'attuazione delle misure di sicurezza previste dalle vigenti norme, essendo al medesimo attribuita ogni discrezionalità nell'individuazione delle attrezzature a tal fine necessarie;
- disporre e curare ogni pratica relativa al rilascio di autorizzazioni amministrative per l'esercizio di ascensori, montacarichi, apparecchi di sollevamento, carrelli elevatori, scale aeree su carri, generatori a vapore o ad acqua calda, impianti di messa a terra, estintori d'incendio, serbatoi per l'impianto GPL, bombole, impianto metano, oli minerali;
- disporre e curare i relativi collaudi, omologazioni e verifiche periodiche, nei confronti degli Enti e Amministrazioni, pubbliche o private, competenti. Il tutto nel pieno rispetto della normativa vigente;
- disporre e curare che l'attività del cantiere sia condotta nella piena osservanza della normativa vigente, sia statale che regionale, in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro di scarichi civili ed industriali, idrici ed atmosferici, disponendo ed attuando le misure idonee ad evitare ogni inquinamento, assicurando la vigilanza ed il controllo in materia, anche in relazione al comportamento dei dipendenti e dei terzi. Altresì avendo cura di ogni problema afferente lo smaltimento dei rifiuti industriali, operando nel rispetto della normativa vigente, con particolare riguardo alla tutela dell'ambiente, il tutto

*Lavori di adeguamento dei locali, degli impianti elettrici, di condizionamento e termoidraulici al piano primo, secondo, sottotetto e spazi comuni
dell'ex Banco di Sicilia sede del Consiglio Regionale del Piemonte, via Alfieri n.13 in Torino*

Edizione A	INDICE E DATA DI MODIFICA DEL CAPITOLO				
	1	2	3	4	5
Nov. 2014					


 CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE Direzione Amministrazione, Personale e Sistemi Informativi Settore Tecnico e Sicurezza	PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO ALLEGATO n. 7 – Procedura n. 1 STRUTTURA E RESPONSABILITA': SOGGETTI DEL CANTIERE E DELLA SICUREZZA	Rev.
		Data Nov. 2014
		Pagina 6 di 10

rappresentando la società in ogni rapporto e pratica dinanzi ai competenti Enti ed Amministrazioni;

- disporre affinché i lavoratori siano resi edotti dei rischi specifici cui sono esposti a causa delle lavorazioni eseguite ed affinché siano impartite specifiche misure di sicurezza; disporre altresì che venga sviluppata adeguata formazione ed addestramento in merito ai compiti a cui vengono adibiti;
- disporre affinché il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sia coinvolto ogni qualvolta sussista l'obbligo di informazione ai lavoratori dei rischi presenti in azienda e delle modalità di prevenzione a tal fine adottate;
- nominare i preposti e disporre affinché gli stessi osservino e facciano osservare le disposizioni produttive impartite dalla società sulla base della vigente normativa di prevenzione infortuni e igiene del lavoro e siano attivi nella informazione e formazione dei lavoratori esposti a rischio;
- disporre affinché nei luoghi di lavoro venga affissa la cartellonistica prevista dalla legislazione di prevenzione ed affinché ai lavoratori vengano consegnati i dispositivi personali di protezione relativi ai rischi specifici presenti nelle lavorazioni in atto affinché gli stessi siano istruiti sull'uso corretto dei mezzi in dotazione;
- disporre affinché venga periodicamente accertato il permanere delle condizioni di idoneità degli strumenti ed apprestamenti antinfortunistici e vigilare affinché gli stessi non vengano rimossi;
- rappresentare la società presso gli Enti preposti alla vigilanza in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro e sottoscrivere qualsiasi tipo di verbale eventualmente redatto dagli Enti stessi avente per oggetto la sicurezza e l'igiene del lavoro;
- con riferimento alla prevenzione sanitaria sarà cura del Direttore Tecnico di Cantiere vigilare che il medico competente ottemperi ai disposti di legge e che, in particolare, collabori per la migliore attuazione delle disposizioni legislative relazionando periodicamente del proprio operato e aggiornando la documentazione d'obbligo. Quanto sopra, al fine di consentire alla società l'assunzione di ogni provvedimento qualora si rendesse necessario al di fuori di quelli che, per professione e incarico, competono al medico stesso;
- individuare formalmente le persone dei preposti per ciascuna fase e luogo e provvedere affinché gli stessi possano a tempi brevi essere destinatari di specifici corsi di aggiornamento in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e di formazione sui modi efficaci per ottenere il rispetto delle disposizioni da parte dei

*Lavori di adeguamento dei locali, degli impianti elettrici, di condizionamento e termoidraulici al piano primo, secondo, sottotetto e spazi comuni
dell'ex Banco di Sicilia sede del Consiglio Regionale del Piemonte, via Alfieri n.13 in Torino*

Edizione A	INDICE E DATA DI MODIFICA DEL CAPITOLO					
	1	2	3	4	5	
Nov. 2014						

 CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE Direzione Amministrazione, Personale e Sistemi Informativi Settore Tecnico e Sicurezza	PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO ALLEGATO n. 7 – Procedura n. 1 STRUTTURA E RESPONSABILITA': SOGGETTI DEL CANTIERE E DELLA SICUREZZA	Rev.
		Data Nov. 2014
		Pagina 7 di 10

lavoratori destinatari della norma, in particolare di quelle concernenti i dispositivi di protezione collettiva e/o individuale;

- si coordina con il Committente, per tramite del Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori, onde ottenere il previsto consenso sull'idoneità del Piano operativo di sicurezza;
- coordina e coopera con le altre imprese operanti in cantiere, onde impedire interferenze tra queste nocive ai lavoratori interessati oltre che al buon andamento dei lavori medesimi;
- sospende immediatamente i lavori in caso di pericolo grave e imminente.

5. Capo cantiere

Il Direttore Tecnico di cantiere sarà coadiuvato dal Capo cantiere. Questa figura nominata dall'impresa, farà da anello di congiunzione tra il Direttore Tecnico di cantiere, gli assistenti ed i vari capi squadra (preposti) impegnati nelle lavorazioni, più precisamente daranno disposizioni agli assistenti e/o ai capi squadra dietro indicazione del Direttore Tecnico di cantiere.


Tutte le figure previste nell'organigramma dovranno avere incarico formale e attribuzione chiara e specifica delle responsabilità ed infine dovranno firmare consapevolmente e per accettazione l'incarico in maniera che la struttura delle deleghe abbia i requisiti previsti.

Il Capo Cantiere:

- dipende gerarchicamente e funzionalmente dal Direttore Tecnico di Cantiere;
- ha la responsabilità della gestione tecnico-esecutiva dei lavori, così come risultano nel Programma di esecuzione dei lavori e negli allegati ad ogni fase lavorativa del presente Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- illustra a tutto il personale lo stesso PSC e verificherà che venga attuato quanto è in esso contenuto o è regolato dalle leggi vigenti e dalle norme di buona tecnica;
- presiede normalmente all'esecuzione delle fasi lavorative ma, in sua assenza, fornirà ai preposti tutte le istruzioni necessarie alla prosecuzione dei lavori in sicurezza, disporrà però che non vengano comunque eseguiti lavori con rischi particolari o non sufficientemente programmati;
- provvede affinché tutte le macchine e le attrezzature siano mantenute in efficienza ed utilizzate in modo corretto e curerà l'affissione della segnaletica di sicurezza, di volta in volta, secondo le esigenze;
- coordina i subappaltatori e controlla le lavorazioni;

*Lavori di adeguamento dei locali, degli impianti elettrici, di condizionamento e termoidraulici al piano primo, secondo, sottotetto e spazi comuni
dell'ex Banco di Sicilia sede del Consiglio Regionale del Piemonte, via Alfieri n.13 in Torino*

Edizione A	INDICE E DATA DI MODIFICA DEL CAPITOLO					
	1	2	3	4	5	
Nov. 2014						

 CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE Direzione Amministrazione, Personale e Sistemi Informativi Settore Tecnico e Sicurezza	PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO ALLEGATO n. 7 – Procedura n. 1 STRUTTURA E RESPONSABILITA': SOGGETTI DEL CANTIERE E DELLA SICUREZZA	Rev.
		Data Nov. 2014
		Pagina 8 di 10

- è responsabile dell'implementazione delle procedure sulla sicurezza e del loro continuo rispetto, avvalendosi per il controllo del responsabile della sicurezza;
- collabora alla stesura del programma lavori.

6. Preposto

Il preposto dovrà avere preparazione specifica ai fini della sicurezza e dovrà essere formalmente nominato almeno un preposto per ogni cantiere.

Il preposto dovrà avere letto e controfirmato per conoscenza il PSC.


Il Preposto ha il compito di far rispettare tutte le misure di sicurezza e le disposizioni indicate ed in assenza del Direttore Tecnico di cantiere e del capo cantiere. Ha il compito e l'autorità di prendere ogni provvedimento teso a garantire la propria sicurezza e quella dei colleghi lavoratori.

Egli deve inoltre :

- controllare sulle modalità esecutive della prestazione lavorativa eseguita da altri lavoratori, con particolare riferimento agli aspetti della sicurezza al fine di minimizzare il rischio d'infortunio sul lavoro;
- emanare specifiche istruzioni per ciò che attiene le singole e specifiche lavorazioni;
- far osservare le regole per l'ordine e la pulizia del posto di lavoro e del cantiere;
- accertare che le istruzioni verbali siano state correttamente intese e controlla che siano messe in atto;
- in caso d'inosservanza segnalare al Direttore Tecnico di cantiere la situazione, proponendo le misure e le sanzioni previste dal contratto di lavoro. Nei casi gravi, al fine di evitare pericoli per la incolumità propria e degli altri lavoratori, propone l'allontanamento dal posto di lavoro;
- controllare periodicamente i mezzi personali di protezione dati in consegna al personale dipendente per accertare il permanere dello stato d'idoneità a prevenire il rischi specifico;
- assolvere tutti i compiti demandati dal Piano Operativo di Sicurezza;
- segnalare immediatamente al Direttore Tecnico di cantiere la presenza di eventuali rischi non previsti nel Piano operativo di sicurezza;
- indicare ai vari lavoratori le precauzioni da adottare per l'effettuazione in sicurezza di una determinata fase lavorativa;
- sospendere immediatamente i lavori in caso di pericolo grave ed imminente;

*Lavori di adeguamento dei locali, degli impianti elettrici, di condizionamento e termoidraulici al piano primo, secondo, sottotetto e spazi comuni
dell'ex Banco di Sicilia sede del Consiglio Regionale del Piemonte, via Alfieri n.13 in Torino*

Edizione A	INDICE E DATA DI MODIFICA DEL CAPITOLO					
	1	2	3	4	5	
Nov. 2014						

 CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE Direzione Amministrazione, Personale e Sistemi Informativi Settore Tecnico e Sicurezza	PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO ALLEGATO n. 7 – Procedura n. 1 STRUTTURA E RESPONSABILITA': SOGGETTI DEL CANTIERE E DELLA SICUREZZA	Rev.
		Data Nov. 2014
		Pagina 9 di 10

- esaminare con il Direttore Tecnico di cantiere e con il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione i metodi, le procedure di lavoro, per il loro eventuale miglioramento.

7. Competenze ed obblighi delle maestranze

Il personale di cantiere è tenuto all'osservanza del PSC e di tutti gli obblighi e doveri posti a carico dei lavoratori dalle norme di legge, ed ad attuare tutte le altre disposizioni impartite dal Direttore di Cantiere/Capo cantiere e dai Preposti incaricati.

- In nessun caso dovrà rimuovere o modificare le protezioni ed i dispositivi di sicurezza.
- Dovrà sempre usare i DPI che saranno necessari, sia quelli in dotazione personale che quelli forniti per lavori particolari, secondo le istruzioni ricevute e segnalarne al diretto superiore le eventuali insufficienze o carenze.

8. Lavoratori autonomi e imprese subappaltatrici

Oltre quanto prescritto dal D.P.R. n. 207/2010 e dal D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. al lavoratore autonomo ovvero al Subappaltatore, competono le conseguenti responsabilità:

- rispettare tutte le indicazioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e nel POS e tutte le richieste del Direttore Tecnico;
- utilizzare tutte le attrezzature di lavoro ed i DPI in conformità alla normativa vigente;
- collaborare e cooperare con le imprese coinvolte nel processo;
- non pregiudicare con le proprie lavorazioni la sicurezza delle altre imprese presenti in cantiere;
- informare l'Appaltatore sui possibili rischi per gli addetti presenti in cantiere derivanti dalle proprie attività lavorative.


9. Condotta e verifica dei lavori da parte dell'Impresa affidataria e delle imprese esecutrici attraverso il preposto

Le imprese devono condurre i lavori con personale di provata capacità ed idoneo, per numero e qualità, alle necessità derivanti dal programma dei lavori approvato.

L'impresa affidataria, ove non conduca personalmente i lavori, deve farsi rappresentare, con il consenso della Committente, per mandato, da persona fornita dei requisiti di idoneità tecnica e morale alla quale conferisce i poteri necessari per l'esecuzione dei lavori a norma

*Lavori di adeguamento dei locali, degli impianti elettrici, di condizionamento e termoidraulici al piano primo, secondo, sottotetto e spazi comuni
dell'ex Banco di Sicilia sede del Consiglio Regionale del Piemonte, via Alfieri n.13 in Torino*

Edizione A	INDICE E DATA DI MODIFICA DEL CAPITOLO					
	1	2	3	4	5	
Nov. 2014						

 CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE <small>Direzione Amministrazione, Personale e Sistemi Informativi</small> Settore Tecnico e Sicurezza	PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO ALLEGATO n. 7 – Procedura n. 1 STRUTTURA E RESPONSABILITA': SOGGETTI DEL CANTIERE E DELLA SICUREZZA	Rev.
		Data Nov. 2014
		Pagina 10 di 10

di contratto. L'impresa affidataria è sempre direttamente responsabile dell'operato del suo rappresentante.

Sul luogo di lavoro deve sempre essere presente almeno un preposto, così come definito all'Art. 2 del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i., i cui compiti sono definiti all'Art. 19 dello stesso decreto, ed il piano di formazione che deve ricevere è indicato all'Art. 37 (rappresentante dell'Appaltatore), di idonea capacità tecnica, in qualità di Direttore del cantiere preposto al massimo livello a tutto il personale presente nel cantiere stesso ed autorizzato a ricevere per l'Appaltatore, a tutti gli effetti, gli ordini verbali e scritti della Direzione Lavori. Tutto il personale addetto ai lavori, compreso il Direttore Tecnico del cantiere, deve essere di gradimento della Direzione Lavori, che può disporre, senza onere di motivazione e senza essere tenuta a rispondere delle conseguenze, l'allontanamento dal cantiere di qualsiasi addetto ai lavori.

*Lavori di adeguamento dei locali, degli impianti elettrici, di condizionamento e termoidraulici al piano primo, secondo, sottotetto e spazi comuni
dell'ex Banco di Sicilia sede del Consiglio Regionale del Piemonte, via Alfieri n.13 in Torino*

Edizione A	INDICE E DATA DI MODIFICA DEL CAPITOLO					
	1	2	3	4	5	
Nov. 2014						